



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

20 febbraio 2013

FOCUS

1. Limite massimo crediti in compensazione e rimborsi infrannuali tramite concessionario
2. Limiti contabilità di magazzino
3. Detassazione premi nel 2013
4. Obbligo di comunicare la PEC da parte delle imprese individuali
5. Comunicazione annuale dati Iva e dichiarazione Iva: termini di presentazione
6. Opzione Irap entro il 1° marzo 2013

NOTIZIE FLASH

IMPOSTE DIRETTE

Dichiarazioni: Nel 730/2013 la proroga della detrazione Irpef del 55 per cento
Dichiarazioni: Pronti i modelli 770/2013 Ordinario e Semplificato

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sulle successioni: Gli "estratti catastali" non devono più essere allegati alla dichiarazione di successione

LIMITE MASSIMO CREDITI IN COMPENSAZIONE E RIMBORSI INFRANNUALI TRAMITE CONCESSIONARIO

L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34

Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili tramite concessionario, è pari a 516.456,90 euro per ciascun anno solare (indipendentemente dal periodo in cui il credito si è formato); l'eventuale eccedenza di credito può essere richiesta a rimborso o riportata all'anno successivo.

Il limite di 516.456,90 euro vale, complessivamente, sia per le compensazioni "orizzontali" (quindi tra imposte diverse), sia per le somme rimborsabili direttamente da parte dei concessionari della riscossione. Il limite non si applica invece per:

1. i crediti IVA trimestrali richiesti a rimborso all'Agenzia delle Entrate;
2. i crediti compensati con i debiti della stessa imposta, anche se la compensazione risulta indicata in F24;
3. i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni e incentivi fiscali.

LIMITI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 1

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: ricavi 5.164.568,99 euro - rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultino inferiori ai sopracitati limiti.

DETASSAZIONE PREMI NEL 2013

Legge 24 dicembre 2012, n. 228; D.P.C.M 22 gennaio 2013, in corso di pubblicazione in G.U.

Nel limite delle risorse di cui al comma 481 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) pari a 950 milioni di euro nel 2013, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. L'imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno 2012, a euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare

dell'imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, a euro 2.500 lordi.

Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/ efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

- Ⓟ ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati, finalizzati a un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
- Ⓟ introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- Ⓟ adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- Ⓟ attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Inoltre, l'art. 3 del Decreto conferma l'obbligo dei datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando altresì una dichiarazione di conformità dell'accordo stipulato alle norme contenute nel decreto.

OBBLIGO DI COMUNICARE LA PEC DA PARTE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

*D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 5, commi 1 e 2*

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il prossimo 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.

L'obbligo è invece già previsto (decorre dal 20 dicembre 2012) per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA: TERMINI DI PRESENTAZIONE

Approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati Iva, in sostituzione di quelle contenute nel Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 17 gennaio 2011. Le modifiche tengono conto dell'entrata in vigore dell'art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto, a decorrere dal 2012, il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che ha sostituito il regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244). Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i Provvedimenti 17 gennaio 2011 e 15 gennaio 2010. Si ricorda che nel modello devono essere riportati i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione, ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentata, in via telematica, entro il mese di febbraio.

Approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione Iva 2013, relativo al 2012, che dev'essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai soggetti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nell'Unico 2013. In alternativa, talune categorie di contribuenti (individuati nelle istruzioni) possono utilizzare il modello Iva Base 2013. Tra le novità del nuovo modello, si segnala che il Quadro VR è stato soppresso; da quest'anno la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale è effettuata mediante la compilazione del Quadro VX. Inoltre sono stati modificati i Quadri VJ (rigo VJ14) e VE (sezioni 2, 3, 4, rigo VE34, 5), a seguito delle modifiche introdotte negli articoli 10, numeri 8-bis) e 8 ter) e 17, comma 6, lettera a-bis), dall'art. 9 del D.L. 22

giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Nel Quadro VO è stato introdotto il rigo VO15, per i contribuenti tenuti a comunicare l'opzione per il regime dell'Iva per cassa di cui all'art. 32-bis del citato D.L. n. 83 del 2012.

La dichiarazione IVA, relativa all'anno 2012 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2013 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma o compresa in UNICO 2013.

Anche quest'anno sarà possibile presentare la dichiarazione IVA in via autonoma per i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale: l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro è infatti possibile solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011 aveva inoltre precisato che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall'obbligo di presentazione della Comunicazione Dati IVA.

OPZIONE IRAP ENTRO IL 1° MARZO 2013

Entro il prossimo 1° marzo 2013 gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria potranno scegliere di determinare la base imponibile IRAP in base ai risultati di bilancio e non alle specifiche regole in vigore per le società di persone e degli imprenditori individuali.

L'opzione va esercitata con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno (provvedimento 31 marzo 2008).

L'opzione è vincolante per tre periodi d'imposta (2013/2015), al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.

IMPOSTE DIRETTE

NEL 730/2013 LA PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 55 PER CENTO - Provvedimento 15 gennaio 2013

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 17 gennaio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvati (con le relative istruzioni) i modelli 730, 730-1 (relativo alla scelta dell'8 e del 5 per mille), 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per Caf e professionisti abilitati, 730-3 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata), 730-4, 730-4 integrativo, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata ai fini Irpef, da presentare nel 2013. Si ricorda che il modello 730/2013 dev'essere presentato entro il 30 aprile al sostituto d'imposta oppure entro il 31 maggio al Caf o a un professionista abilitato. Tra le novità rispetto all'anno precedente, si segnala che non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'Imu, sul reddito dominicale dei terreni non affittati (mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi) nonché sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro (ma non è più possibile, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali). La detrazione del 55 per cento per gli interventi finalizzati al risparmio energetico è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. I contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di r.c. auto sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

PRONTI I MODELLI 770/2013 ORDINARIO E SEMPLIFICATO - Provvedimento 15 gennaio 2013; Provvedimento 15 gennaio 2013

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicati il 17 gennaio 2013 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvati, con le relative istruzioni, i modelli 770/2013 Ordinario e Semplificato. Quest'ultimo dev'essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica entro il 31 luglio 2013 all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2012 e gli altri dati contributivi e assicurativi. Il modello 770 Ordinario, invece, dev'essere utilizzato - entro il medesimo termine - dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2012, oppure operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: GLI “ESTRATTI CATASTALI” NON DEVONO PIÙ ESSERE ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - Risoluzione 13 febbraio 2013, n. 11/E (Agenzia delle Entrate)

I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate; pertanto i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”, come invece previsto dall'art. 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. La norma prevede infatti l'obbligo di allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” al fine di consentire l'esatta identificazione degli immobili dichiarati. Alla luce della normativa sopravvenuta, che semplifica i rapporti tra Fisco e contribuente, e in considerazione del fatto che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che ricevono le dichiarazioni di successione possono accedere (tramite il Sistema Informatico) all'applicazione “SISTER”, il citato obbligo deve ritenersi venuto meno. Si ricorda, per completezza, che il sistema “SISTER” consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Circolare elaborata da Cesi Multimedia S.r.l. ed opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.